ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

Art. 8

Compiti del collegio dei periti

Il consiglio di amministrazione della societa' deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruita' del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruita' dovra' essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo. L'organo o la societa' di revisione di cui all'articolo 5, comma 5, verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1. Il collegio dei periti provvede, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'articolo 9, comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della societa' di gestione una relazione di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Il collegio dei periti, nella relazione di cui al comma 3, deve indicare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditivita' dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonche' di quelli posseduti dalle societa' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). Nell'indicazione della redditivita' il collegio deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unita' immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonche' dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, il collegio deve indicare la redditivita' ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione. Il collegio dei periti invia la relazione di cui al comma 3 alla Banca d'Italia e alla CONSOB contestualmente alla presentazione della stessa al consiglio di amministrazione della societa' di gestione. Il perito che non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima. Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute nella relazione del collegio, ne comunica le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio stesso.

Versione in vigore dal 20 febbraio 1994, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Estremi	Legge 25 gennaio 1994, n. 86
Capo	I — Societa di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-disciplina-dei-fondi-comuni-di-investimento-immobiliare/art-8-compiti-del-collegio-dei-periti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it